

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 674

Trasferimento all’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR.” di Foggia dell’Ospedale “F. Lastaria” di Lucera.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.

Visto:

- il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali.
- la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente in data 10.7.2014 e 5.08.2014, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5.6.2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014- 2016 e l’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il regolamento recante “definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
- il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015). Come da indicazioni contenute all’articolo 1, comma 2 del DM 70/2015, le Regioni devono adottare un provvedimento di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7 posti letto per mille ab., comprensivi dello 0,7 posti letto per mille ab. per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie;
- il Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 14 ad oggetto: “Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell’assistenza ospedaliera in applicazione dell’Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014 - 2016”;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016), pubblicata sulla gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla gestione dei deficit delle Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura; nonché in merito alla garanzia della qualità e della sicurezza delle prestazioni erogate nei confronti dei cittadini;
- la deliberazione n. 136 del 23/2/2016, in attuazione dell’Accordo Stato - Regioni rep. atti n. 137/CU del 16 dicembre 2010, concernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”, con cui la Giunta regionale ha recepito e preso atto delle “Linee di indirizzo sull’organizzazione del Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e del Sistema in Emergenza del Neonato (STEN)”, elaborate dal Ministero della Salute;
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 161 del 29/02/2016 e n. 265 dell’8/3/2016 con cui è stato adottato il Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera, ai sensi del D.M. n. 70/2015 e della Legge di stabilità 2016, da sottoporre alla valutazione dei Ministeri affiancanti nonché alla competente Commissione consiliare permanente per il relativo parere preventivo obbligatorio non vincolante nei modi e nei termini di cui all’art. 44 comma 2 della L.R. 7/2004 come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 22/06/2016 relativa al di funzioni di competenza oncologica e relative Unità Operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari;
- deliberazione di Giunta regionale n. 1741 del 22/11/2016 ad oggetto: "Accordo Stato - Regioni concernente la definizione di attività ed i requisiti basilari di funzionamento dei Centri Antiveleni (Rep. Atti n. 56/CSR del 28/02/2008). Individuazione Centro Antiveleni della Regione Puglia";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1933 del 30/11/2016, a parziale modifica e integrazione delle D.G.R. n. 161/2016 e n. 265/2016, con cui è stata adottata la proposta di Regolamento di riordino della rete ospedaliera, recependo anche alcune delle indicazioni del Ministero della Salute e del Tavolo tecnico D.M. n. 70/2015 nonché di approvazione del Protocollo Operativo "Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e del Sistema in Emergenza del Neonato (STEN)" e della "Riorganizzazione della Rete dell'Emergenza Urgenza della Regione Puglia";
- la nota prot. n. AOO_ 005- 32 del 31/01/2017 con cui è stata presentata istanza di deroga al Comitato Percorso Nascita Nazionale per i punti nascita con numero di parti <500/anno che con il presente Regolamento di riordino ospedaliero si intende confermare, secondo il protocollo metodologico ministeriale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 23/02/2017 relativa all'approvazione del modello organizzativo e ai principi generali di funzionamento della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) nonché al recepimento dell'Accordo Stato - Regioni concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro Anni 2014-2016" (Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 di approvazione del "Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015";
- il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto: "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017;
- deliberazione di Giunta regionale n. 796 del 29/05/2017 avente ad oggetto: "Qualificazione del Percorso Nascita e attuazione dell'Allegato 7 -Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto" dell'Accordo n. 137/CU del 16 dicembre 2010. Approvazione del protocollo regionale per la partoanalgesia";
- la deliberazione di Giunta regionale n.900 del 07/06/2017 avente ad oggetto "Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 di riordino della Rete ospedaliera pugliese, ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modello organizzativo della Rete trasfusionale pugliese, in attuazione dell'art. 5 del R.R. n. 7/2017";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 4/07/2017 relativa alla rimodulazione dei posti letto delle case di cura private accreditate, sulla base delle pre - intese sottoscritte con i rispettivi Legali rappresentanti;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 23/01/2018 con la quale è stato approvato in via definitiva il Regolamento n. 3/2018, relativo alle pre - intese sottoscritte con le case di cura private accreditate e gli Enti ecclesiastici;
- l'Accordo Stato Regioni sul documento contenente le "Linee guida per la revisione delle reti cliniche - Le reti tempo dipendenti" (rep. Atti n. 14/CSR del 24/01/2018);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 26/01/2018 recante: Programma Operativo 2016-2018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 22/05/2018 avente ad oggetto: "Istituzione della Breast Unit network - Centri pugliesi di senologia: definizione dei criteri organizzativi di funzionamento e monitoraggio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18/12/2014 recante - Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia (Rep. Atti n. 185/CSR del 18/12/2014)";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1141 del 28/06/2018 con cui è stata ridefinita la distribuzione dei posti letto degli Ospedali di Copertino e Galatina;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1439 del 02/08/2018 avente ad oggetto: "Istituzione della Rete regionale di radiologia interventistica. Definizione del modello organizzativo e del setting assistenziale per procedura";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1679 del 26/09/2018 avente ad oggetto: "Organizzazione della Rete Nefrologico - Dialitica e Trapiantologica Pugliese - ReNDiT - ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 05/08/2014 recante: "Documento di indirizzo per la Malattia Renale Cronica" (Rep. Atti n. 101/CSR del 05/08/2014). Modifica delle DD.GG.RR. n. 2019/2009 e n. 899/ 2010 ed integrazione della DGR n. 951/2013 - Tariffario Regionale";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1335 del 24/07/2018 avente ad oggetto: "Istituzione della Rete regionale dei Servizi di Anatomia patologia. Approvazione del documento relativo alla definizione delle attività dei servizi e degli ulteriori requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici";
- il parere del Ministero della Salute (prot. n. 0004228 - P dell'8/02/2019) sulla richiesta di deroga per i Punti Nascita degli Ospedali di: Galatina, Gallipoli e Scorrano.

Premesso che:

- a) *all'art. 3 comma 13 del Regolamento regionale n. 7/2017 è stato stabilito che. "Eventuali rimodulazioni della rete ospedaliera, nonché eventuali conseguenti rimodulazioni della rete di emergenza-urgenza, ivi compresa la stipula di protocolli interaziendali per le aree di confine, e delle reti territoriali, condotte in applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, saranno effettuate con provvedimenti di Giunta Regionale";*
- b) con il Regolamento regionale n.7/2017, n. 3/2018 e con la deliberazione di Giunta regionale 1141 del 28/06/2018 è stata definita la distribuzione dei posti per disciplina e singolo ospedale;
- c) nell'ambito della rete ospedaliera è stato individuato l'Ospedale di Area Particolarmente Disagiata Ospedale "Francesco Lastaria" di Lucera, collegato funzionalmente all'Ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo.

Sulla base del bacino di utenza nonché delle distanze calcolate rispetto agli Ospedali insistenti nella provincia di Foggia e, quindi, da una valutazione dei bisogni di salute espressi dalla popolazione residente, si ritiene opportuno trasferire l'Ospedale "Francesco Lastaria" di Lucera all'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia.

Il trasferimento dell'Ospedale di Lucera consentirà il conseguente collegamento nella rete emergenza - urgenza e nelle reti tempo- dipendenti con evidenti vantaggi in termini di logistica, efficienza, economia e, in particolare, di sinergie riguardanti l'aspetto assistenziale ospedale - territorio. Le due città, infatti, sono collegate sia tramite servizio pubblico sia mediante viabilità che consente spostamenti tra le varie strutture in tempi ristretti e per la quale sono in itinere ulteriori interventi che miglioreranno ulteriormente i collegamenti.

Inoltre, attesi gli interventi strutturali in corso presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia, l'Ospedale di Lucera può essere utilizzato in via temporanea per le attività compatibili, momentaneamente non assicurabili nella citata Azienda Ospedaliera.

A ciò si aggiunge il fatto che nell'Ospedale di Lucera è presente una Unità Operativa di Lungodegenza che può consentire la gestione delle post acuzie e delle cronicità con un conseguente migliore utilizzo dei posti letto per acuti della struttura centrale e delle prestazioni.

Le funzioni di didattica e ricerca, collegate all'assistenza, possono trovare beneficio dalla suddetta aggregazione.

In particolare, rispetto all'attuazione del predetto, si precisa quanto segue:

- a) si confermano le Unità Operative dell'Ospedale di Lucera con o senza posti letto già individuate con il Regolamento regionale n. 7/2018 e ss.mm.ii.;
- b) verrà eventualmente valutato la congruità del tetto massimo di remunerazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia in ragione delle prestazioni e funzioni svolte dalla struttura incorporata;
- c) la dotazione organica dell'Ospedale di Lucera, definita dalla Asl di Foggia nell'ambito della determinazione del fabbisogno, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, viene trasferita all'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia;
- d) la gestione, i beni immobili, mobili, le pertinenze e le attrezzature nonché il relativo personale dell'Ospedale di Lucera sono trasferiti all'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia;
- e) il personale in servizio dell'Ospedale di Lucera passa nei ruoli dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia. Detto personale può, a domanda, rimanere in carico alla Asl di Foggia, qualora nella dotazione organica della stessa vi sia posto vacante;
- f) le Aziende sanitarie interessate e, precisamente, l'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia e la Asl di Foggia dovranno adottare gli atti consequenziali per:
 1. la cessione del ramo di attività e subentro secondo la normativa vigente ed in particolare l'art. 2558 Cod. civ.;
 2. l'individuazione dei dipendenti in servizio nel ramo d'azienda oggetto di cessione;
 3. il trasferimento della dotazione organica e, quindi, il relativo fabbisogno ministeriale, definita dalla Asl di Foggia, secondo le indicazioni ministeriali;
 4. la modalità di subentro nei contratti nonché nei crediti e debiti riferiti a negozi giuridici ed obbligazioni per i quali è previsto il subentro
 5. la gestione dei flussi informativi secondo le disposizioni vigenti in materia.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:

1. trasferire l'Ospedale "Francesco Lastaria" di Lucera all'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia, sulla base del bacino di utenza, delle distanze calcolate rispetto agli Ospedali insistenti nella provincia di Foggia e, quindi, tenuto conto della valutazione dei bisogni di salute espressi dalla popolazione residente nonché delle motivazioni rappresentate in narrativa per quanto attiene la rete emergenza - urgenza, tempo dipendenti, l'assistenza post acuzie e le attività di didattica e ricerca;
2. confermare, sia pur nell'ambito della riorganizzazione di cui al presente schema di provvedimento, il ruolo dell'Ospedale di Lucera quale "Ospedale di Area Particolarmente Disagiata Ospedale "Francesco Lastaria" con i relativi posti letto per disciplina assegnati con il Regolamento regionale n.7/2017 e ss.mm.ii.;
3. stabilire che quanto previsto con il presente schema di provvedimento venga recepito nel provvedimento unico di riordino della rete ospedaliera, espressamente previsto dai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);
4. stabilire che verrà eventualmente valutata la congruenza del tetto massimo di remunerazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia in ragione delle prestazioni e funzioni svolte dalla struttura incorporata;
5. stabilire che la dotazione organica dell'Ospedale di Lucera, definita dalla Asl di Foggia nell'ambito della determinazione del fabbisogno, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, venga trasferita all'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia;

6. stabilire che la gestione, i beni immobili, mobili, le pertinenze e le attrezzature nonché il relativo personale dell'Ospedale di Lucera vengano trasferiti all'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia;
7. stabilire che il personale in servizio dell'Ospedale di Lucera passi nei ruoli dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia. Detto personale può, a domanda, rimanere in carico alla Asl di Foggia, qualora nella dotazione organica della stessa vi sia posto vacante;
8. stabilire che le Aziende sanitarie interessate e, precisamente, l'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia e la Asl di Foggia adottino gli atti consequenziali mediante apposito accordo tra le parti per:
 - a) il trasferimento del ramo di attività e subentro secondo la normativa vigente ed in particolare l'art 2558 Cod. civ;
 - b) l'individuazione dipendenti in servizio nel ramo d'azienda oggetto di trasferimento;
 - c) il trasferimento della dotazione organica e, quindi, il relativo fabbisogno definito dalla Asl di Foggia, secondo le indicazioni ministeriali;
 - d) la modalità di subentro nei contratti nonché nei crediti e debiti riferiti a negozi giuridici ed obbligazioni per i quali è previsto il subentro
 - e) la gestione dei flussi informativi secondo le disposizioni vigenti in materia.
9. stabilire che le Aziende sanitarie e, precisamente, la Asl di Foggia e l'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia avviino, entro tre mesi dall'approvazione del presente schema di provvedimento, le procedure previste dalla normativa vigente in materia per il trasferimento dell'Ospedale di Lucera alla predetta Azienda Ospedaliera Universitaria. Per lo svolgimento dell'attività in questione i Direttori generali delle Aziende sanitarie interessate possono condividere la nomina di uno o più esperti cui demandare le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo, ovvero attività connesse al monitoraggio sull'esecuzione degli adempimenti conseguenti. Tale attività sarà svolta a titolo gratuito e, comunque, senza oneri per il SSR.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. e dal Dirigente di Sezione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di trasferire l'Ospedale "Francesco Lastaria" di Lucera all'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia, sulla base del bacino di utenza, delle distanze calcolate rispetto agli Ospedali insistenti nella provincia

di Foggia e, quindi, tenuto conto della valutazione dei bisogni di salute espressi dalla popolazione residente nonché delle motivazioni rappresentate in narrativa per quanto attiene la rete emergenza - urgenza, tempo dipendenti, l'assistenza post acuzie e le attività di didattica e ricerca;

2. di confermare, sia pur nell'ambito della riorganizzazione di cui al presente provvedimento, il ruolo dell'Ospedale di Lucera quale "Ospedale di Area Particolarmente Disagiata Ospedale "Francesco Lastaria" con i relativi posti letto per disciplina assegnati con il Regolamento regionale n.7/2017 e ss.mm.ii;

3. di stabilire che quanto previsto con il presente provvedimento venga recepito nel provvedimento unico di riordino della rete ospedaliera, espressamente previsto dai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

4. di stabilire che verrà eventualmente valutata la congruenza del tetto massimo di remunerazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia in ragione delle prestazioni e funzioni svolte dalla struttura incorporata;

5. di stabilire che la dotazione organica dell'Ospedale di Lucera, definita dalla Asl di Foggia nell'ambito della determinazione del fabbisogno, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, venga trasferita all'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia;

6. di stabilire che la gestione, i beni immobili, mobili, le pertinenze e le attrezzature nonché il relativo personale dell'Ospedale di Lucera vengano trasferiti all'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia;

7. di stabilire che il personale in servizio dell'Ospedale di Lucera passi nei ruoli dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia. Detto personale può, a domanda, rimanere in carico alla Asl di Foggia, qualora nella dotazione organica della stessa vi sia posto vacante;

8. di stabilire che le Aziende sanitarie interessate e, precisamente, l'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia e la Asl di Foggia adottino gli atti consequenziali mediante apposito accordo tra le parti per:

- a) il trasferimento del ramo di attività e subentro secondo la normativa vigente ed in particolare l'art. 2558 Cod. civ;
- b) l'individuazione dipendenti in servizio nel ramo d'azienda oggetto di trasferimento;
- c) il trasferimento della dotazione organica e, quindi, il relativo fabbisogno definito dalla Asl di Foggia, secondo le indicazioni ministeriali;
- d) la modalità di subentro nei contratti nonché nei crediti e debiti riferiti a negozi giuridici ed obbligazioni per i quali è previsto il subentro;
- e) la gestione dei flussi informativi secondo le disposizioni vigenti in materia.

9. di stabilire che le Aziende sanitarie e, precisamente, la Asl di Foggia e l'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR." di Foggia avviino, entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento, le procedure previste dalla normativa vigente in materia per il trasferimento dell'Ospedale di Lucera alla predetta Azienda Ospedaliera Universitaria. Per lo svolgimento dell'attività in questione i Direttori generali delle Aziende sanitarie interessate possono condividere la nomina di uno o più esperti cui demandare le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo, ovvero attività connesse al monitoraggio sull'esecuzione degli adempimenti conseguenti. Tale attività sarà svolta a titolo gratuito e, comunque, senza oneri per il SSR;

10. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e governo dell'Offerta," alle Sezioni "Risorse strumentali e tecnologiche", "Promozione della salute e del benessere", "Amministrazione, finanza e controllo", ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e privati. Enti Ecclesiastici alle Associazioni di categoria dell'ospedalità privata. Alle Case di Cura private accreditate, verrà trasmesso per il tramite dei Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti;

11. di notificare per opportuna conoscenza il presente provvedimento alla III Commissione consiliare permanente;
12. di stabilire la pubblicazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO